



ORDINANZA MUNICIPALE

RM n. 1077 / 05.11.2025

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO per la stagione invernale 2025-2026

Il Municipio di Cevio, richiamati gli articoli 107 e 192 LOC e ogni altra norma di legge applicabile alla fattispecie, in previsione di nevicate e/o gelate durante l'imminente stagione invernale,

ORDINA:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi a confine con le proprietà private o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private stesse, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica via o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati dal servizio di sgombero della neve, dal servizio antighiaccio (spargimento sale o ghiaia) o dalla rimozione forzata, cagionati agli autoveicoli parcheggiati nei posteggi e sedimi pubblici oppure lasciati ai bordi delle strade.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline sporgenti sulle strade o piazze pubbliche di tegole para neve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve o di ghiaccio dai tetti o dalle pensiline dei loro stabili.
5. E' vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini in genere, ecc. durante la stagione invernale e, in particolare, quando persiste il pericolo di gelo.
6. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
8. La presente ordinanza è pubblicata per un periodo di 30 giorni a contare dal **06.11.2025**. Durante tale periodo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona.

La presente ordinanza sarà parimenti richiamata sul Foglio Ufficiale